# REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE<sup>1</sup>

## ART. 1

Il ruolo del Comitato è quello di sviluppare iniziative e avanzare proposte alla Giunta Camerale su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile, al fine di programmare e promuovere politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità. Le finalità politiche di fondo corrispondono all'esigenza di dare voce e tradurre in atti le attese e i bisogni delle donne imprenditrici della provincia di Cuneo e costruire così un rapporto più forte tra esse e la Camera di commercio.

### ART. 2

Al Comitato per l'imprenditoria femminile sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) proporre suggerimenti nell'ambito della programmazione delle attività camerali, che riguardino lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria;
- b) partecipare alle attività delle Camere proponendo tematiche di genere in relazione allo sviluppo dell'imprenditoria locale;
- c) promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale, anche con studi di settore, per individuare le opportunità di accesso e di promozione delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria in particolare;
- d) promuovere iniziative per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di informazione, formazione imprenditoriale e professionale e servizi di assistenza manageriale mirata;
- e) attivare iniziative volte a facilitare l'accesso al credito anche promovendo la stipula delle convenzioni previste nell'ambito del Progetto per l'accesso delle imprenditrici alle fonti di finanziamento;
- f) curare la divulgazione nel territorio delle iniziative e delle attività di ricerca e studio sullo sviluppo locale promosse dalle Camere di Commercio;
- g) proporre iniziative per attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività di promozione e sostegno all'imprenditoria femminile in generale.

## ART. 3

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato, che ha sede presso la Camera di commercio di Cuneo, può utilizzare le informazioni e gli strumenti disponibili nell'ambito della struttura camerale, fermo restando il dovere della riservatezza in ordine ai dati acquisiti e l'obbligo di utilizzarli solo per le finalità proprie dello stesso Comitato.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Revisionato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 117 del 17/05/2007.

## ART. 4

Il Comitato, in accordo con la Camera di commercio, promuove attività di formazione e aggiornamento dei propri componenti, anche inserendo tali attività nell'ambito di piani formativi di livello nazionale e regionale del sistema camerale.

## ART. 5

Il Comitato è composto da 14 membri:

- dal Presidente della Camera di commercio o suo delegato in qualità di Presidente del Comitato;
- da un rappresentante designato dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti:
- da un rappresentante designato dall'Unione Provinciale Agricoltori;
- da un rappresentante designato dalla Confederazione Italiana Agricoltori;
- da un rappresentante designato dall'Unione Provinciale delle Cooperative;
- da un rappresentante designato dalla Lega delle Cooperative;
- da un rappresentante designato dalla Confindustria;
- da un rappresentante designato dall'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Cuneo;
- da un rappresentante designato dall'A.P.I. Associazione Piccole e Medie industrie;
- da un rappresentante designato dalla Confartigianato di Cuneo;
  - da un rappresentante designato dalla C.N.A. Confederazione Nazionale Artigianato;
  - da un rappresentante designato dai Sindacati;
  - da un rappresentante designato dalla AIDDA;
  - da un rappresentante designato dal settore bancario.

Il Presidente provvede con apposito provvedimento alla nomina dei membri del Comitato con le modalità sopra indicate.

Possono essere invitati di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato i rappresentanti di categorie professionali interessate alle materie che formano oggetto della discussione.

## **ART.** 6

Il Comitato dura in carica 3 anni ed i componenti possono di norma ricoprire l'incarico per non più di due mandati.

#### ART. 7

Il Comitato diffonde le informazioni sulle iniziative assunte ed informa la Giunta camerale delle attività svolte e dei risultati raggiunti.